

## N. C.P. 20/2019 Sovraindebitamenti



### TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 20/2019 C.P. di [REDACTED]

[REDACTED] con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il dott. Enrico

#### OSSERVA:

1. In data 23.3.2021 i ricorrenti hanno modificato il piano precedentemente proposto. A quest'ultimo si farà pertanto riferimento in via esclusiva *infra*.

1.1 I ricorrenti hanno debiti privilegiati per un totale di € 209.396,00 e segnatamente un debito ipotecario per ipoteca di primo grado sull'immobile sito in San Vincenzo via Tognarini nei confronti di CR Firenze per € 11.773,00 e un debito ipotecario per ipoteca di secondo grado sul medesimo immobile (nonché un debito prededucibile per le spese di esecuzione) per complessivi € 197.623,00 nei confronti di MPS (ora, a seguito della cessione avvenuta nelle more della procedura, nei confronti di AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A.).

Gli stessi (o uno solo di loro) hanno poi i seguenti debiti chirografari: € 14.468,00 nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a., € 10.000,00 nei confronti di Banca BPM ed € 100,00 nei confronti di MPS (vedi relazione del dott. Enrico [REDACTED] parimenti depositata il 23.3.2021).

A tali debiti deve essere aggiunto il debito chirografario per € 128.510,00 nei confronti di CR Firenze per la fideiussione prestata a favore del genero [REDACTED] per un mutuo ipotecario dallo stesso contratto con tale banca.

A tali debiti debbono aggiungersi i debiti prededucibili di procedura pari ad € 14.119,63 per il compenso del gestore della Crisi dott. Enrico Pecchia ed € 700,00 a favore del dott. Maurizio advisor finanziario del piano, avendo invece l'avv. Bergamaschi, che ha assistito i ricorrenti nel deposito del piano quale advisor legale, rinunciato ad ogni compenso.

1.2 Il piano prevede l'integrale pagamento dei creditori privilegiati sopra indicati nonché del credito prededucibile del dott. [REDACTED] e di quello del dott. [REDACTED] nella misura di € 7.000,000 con il corrispettivo della vendita dell'immobile sito in San Vincenzo, via [REDACTED] promesso in vendita a tale



[ ] come da contratto preliminare versato in atti, per il prezzo di € 225.000,00 ed il cui definitivo dovrà essere stipulato entro due mesi dalla omologa del piano del consumatore.

Prevede altresì che il pagamento dei creditori chirografari sopra indicati, nella misura del 75% del dovuto, avverrà in 84 rate mensili della complessiva somma di € 219,09 e che il pagamento del residuo credito prededucibile del dott. [ ] avverrà nel corso del piano in rate che saranno concordate tra i ricorrenti e tale professionista.

**1.3** Non è stato considerato nel piano del consumatore il debito di € 128.510,00 nei confronti di CR Firenze in quanto tale debito continuerà ad essere pagato dall'obbligato principale [ ] che a tal fine ha sottoscritto il ricorso. Sul punto il Gestore della Crisi dott. [ ] ha evidenziato che ad oggi le rate del mutuo sono state pagate regolarmente e che lo stesso ha una avviata attività di bar nel centro della località balneare di San Vincenzo (LI) che gli consente di far fronte alla rata mensile di tale mutuo di € 515,00.

Va altresì segnalato che non è stato considerato nel piano il debito nei confronti della Compass s.p.a. di originari € 15.655,00 essendo divenuta definitiva la ordinanza di assegnazione pronunciata dal GdE nel procedimento esecutivo promosso da tale società in ossequio al principio di diritto dettato da Cass. 10820/2020 che ha chiarito che *“La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c., e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente; e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definitiva.”*

Al tale conclusione non osta il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato.

Tale previsione ha infatti unicamente l'effetto di attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. Tale effetto fu voluto dal legislatore a maggior tutela del creditore, garantendogli in caso di mancata riscossione, la possibilità di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo (cfr. ancora Cass. 10820/2020 e Cass. n. 26036 del 29/11/2005, Cass. Ord. n. 11660 del 07/06/201). Ne consegue pertanto che il credito della Compass, che ha già ottenuto la assegnazione del quinto della pensione del [ ] con provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo, non può essere posta nel nulla. Pertanto corret-



tamente tale debito è stato escluso dal piano del consumatore e sarà pagato al 100% mediante la trattenuta del quinto della pensione del sig.  in esecuzione di tale ordinanza.

2. Preliminarmente deve essere chiarito che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare deve ritenersi ammissibile (cfr. tra le altre Trib. Mantova decreto 8.4.2018 est. Dott.ssa Laura De Simone in il sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)) come già riconosciuto in passato da questo tribunale e come ora espressamente previsto dall'art 7bis della l. 3/2012 come introdotto dalla legge 176/2020, che riconosce ai membri di una stessa famiglia se conviventi o nel caso in cui il sovraindebitamento abbia origine comune di proporre domanda unica, condizioni che nel caso di specie sussistono.

3. Per poter ricorrere alla procedura del piano del consumatore è innanzi tutto necessario che i ricorrenti rivestano la qualifica di consumatore, che ai sensi dell'art 6 comma 2 lett b l. 3/2012, come novellato dalla legge 176/2020, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Nel caso di specie, sebbene i debiti nei confronti di MPS (*recte* la garanzia ipotecaria prestata nei confronti di quest'ultima quali terzi datori di ipoteca) e intesa San Paolo siano stati assunti per garantire (o per far fronte ai debiti) l'attività imprenditoriale del figlio, tuttavia per ciò solo non può escludersi che i ricorrenti debbano essere qualificati come consumatori.

Infatti deve ritenersi superato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale in presenza di un contratto di garanzia è all'obbligazione garantita che deve farsi riferimento per verificare la sussistenza del requisito soggettivo di consumatore (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Sez.III, n. 25212/2011; Cass. Sez. VI, n. 24846/2016) in quanto il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass 08/05/2020, n. 8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019), sulla scia dell'insegnamento del giudice europeo<sup>1</sup>, è nel senso di ritenere che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia assunto agito.

Nel caso di specie non pare dubbio che i ricorrenti si siano resi terzi datori di ipoteca a favore di MPS in relazione al prestito fatto da tale istituto al figlio  in ragione dei vincoli parentali con lo stesso e non perché cointeressati alla gestione della impresa e parimenti poi abbiano

---

<sup>1</sup> Secondo la Corte di Giustizia, sentenze 19 novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15) 3.09.2015, C-110/14 nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.



accesso il finanziamento con Banca Intesa per far fronte ai debiti del figlio, sempre in ragione di tali rapporti di parentela.

4. I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni dei debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento loro e della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

5. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ed il suo aggiornamento contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento è stata originata come detto dalla concessione della ipoteca di secondo grado a garanzia di un debito contratto dal figlio con MPS, l'inadempimento del quale ha originato la situazione di sovraindebitamento;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte in quanto per far fronte a tale ingente debito gli stessi hanno la necessità di vendere uno dei due immobili di loro proprietà  quello in San Vincenzo, già oggetto di pignoramento da parte di MPS, e di dilazionare il pagamento degli debiti chirografari in un arco temporale di 84 mesi, attese le loro entrate complessive di circa € 3.000,00 mensili e spese per circa € 2.500,00 mensili, nonché la necessità di rimborsare il debito contratto con Compass come detto mediante trattenuta del quinto della pensione del

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: da tale relazione risulta infatti che il piano del consumatore con la vendita dell'immobile di San Vincenzo in esecuzione del preliminare in atti sia più conveniente della liquidazione del patrimonio essendo il prezzo minimo che poteva essere offerto nella esecuzione per l'acquisto dello stesso inferiore di circa 100.000 € rispetto al corrispettivo pattuito nel preliminare.

6. Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012.

7 I ricorrenti sono in stato di sovraindebitamento, poiché in ragione dei debiti sopra indicati e del loro patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, vi è una loro rilevante difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte.



8. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

9. Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

10. A seguito della modifica del piano nessun debitore ha contestato la convenienza dello stesso e dunque il giudice non può esaminare detta questione d'ufficio poiché l'art. 12, comma 4 l. 3/2012 prevede: *Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo*, configurando tale questione come una eccezione in senso stretto che deve essere fatta valere dai creditori o dagli interessati..

11. In definitiva pertanto il piano come modificato deve essere omologato.

12. A garanzia dell'esatto adempimento del piano deve essere previsto che il saldo prezzo della vendita dell'immobile di san Vincenzo sia versato al Gestore della Crisi dott. \_\_\_\_\_ se del caso su un c/c da aprire a nome della procedura, il quale poi provvederà a versare quanto dovuto ai creditori prededucibili e privilegiati;

### **P.Q.M.**

Il Giudice

### **OMOLOGA**

Il Piano del Consumatore così come predisposto dai sopra indicati ricorrenti e modificato il 23.3.2021 con l'assistenza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. sopra indicato;

### **DISPONE**

1) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto della pensione di \_\_\_\_\_ a favore di Intesa San Paolo;

2) il divieto dei ricorrenti di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

3) che il pagamento di quanto previsto nel piano a favore dei creditori prededucibili e privilegiati come previsto nel piano sia effettuato dal gestore della Crisi con la somma che verrà a lui versata dall'acquirente dell'immobile di San Vincenzo in esecuzione del preliminare in atti;

4) l'attribuzione al Gestore della Crisi dott. \_\_\_\_\_ del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del/i conto/i corrente/i di accredito delle pensioni dei ricorrenti e di pagamento dei debiti come previsto dal piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;



5) che il presente decreto unitamente al piano depositato il 23.3.2021 sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione.

7) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi la prima tra 90 giorni da oggi, nella quale avrà cura di indicare se è stato stipulato il contratto definitivo per la vendita dell'immobile in San Vincenzo e se sono stati pagati i creditori prededucibili e privilegiati e le successive ogni sei mesi.

Si comunichi.

Livorno, 22 aprile 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

